

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-937 del 21/02/2018
Oggetto	Art. 14 comma 3 L.241/90 e s.m.i. -La Gatteo Rottami srl -Via Staggi, 1 - Loc. Sant'Angelo - 47043 Gatteo (FC) - Determinazione di conclusione della Conferenza Preliminare volta ad individuare le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel sito di Via Mistadella in Comune di Gatteo (FC)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-987 del 21/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 14 comma 3 L.241/90 e s.m.i. -La Gatteo Rottami srl -Via Staggi, 1 – Loc. Sant'Angelo – 47043 Gatteo (FC) – Determinazione di conclusione della Conferenza Preliminare volta ad individuare le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel sito di Via Mistadella in Comune di Gatteo (FC)

IL DIRIGENTE DI ARPAE

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Visti:

- la L. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016

Visto in particolare l'art. 14 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. di seguito riportato:

“3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.”

Dato atto che in data 13.11.2017 è pervenuta l'istanza, presentata dalla ditta La Gatteo Rottami srl, di indizione della Conferenza Preliminare volta ad individuare le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel sito di Via Mistadella in Comune di Gatteo (FC);

Considerato che la ditta La Gatteo Rottami srl ha identificato, quali Enti coinvolti: Arpae SAC e Servizio Territoriale, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Forlì-Cesena e Comune di Gatteo;

Vista l'indizione della Conferenza Preliminare, inviata in data 16.11.2017 con nota PGFC/2017/16869, nella quale si è disposto:

- I. l'oggetto della determinazione da assumere da parte di ogni Amministrazione invitata: l'indicazione delle autorizzazioni, pareri, nulla osta etc. con le relative condizioni necessarie per realizzare l'impianto da installare nel sito di Via Mistadella in Comune di Gatteo (FC);
- II. il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n.241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni: 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della stessa;
- III. il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza: pari a 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della stessa;
- IV. la data nella quale si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona ex art.14-ter, Legge n.241/1990: entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto III;

Dato atto che l'istruttoria svolta ha messo in evidenza la necessità di coinvolgere anche HERA S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, e l'Unione Rubicone Mare, in virtù della necessità di determinazione della compatibilità dell'intervento anche rispetto al PSC e RUE Intercomunali adottati con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 30 del 22.12.2016, e che pertanto anche tali Enti sono stati invitati a partecipare alla Conferenza Preliminare;

Dato atto altresì che la Conferenza Preliminare è stata indetta in forma semplificata asincrona, e condotta nel rispetto dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che lo studio di fattibilità presentato prevede la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero rifiuti nel quale delocalizzare l'attività oggi svolta nel sito di Via Staggi n. 1 in Comune di Gatteo, autorizzato con AUA, avente le seguenti caratteristiche:

1. realizzazione dell'impianto ricomprensivo il piazzale di stoccaggio rifiuti, il capannone, la palazzina uffici e spogliatoi e il parcheggio, con le seguenti deroghe edilizie/urbanistiche:
 - 1.1. pavimentazione all'85% in luogo di quella prevista nel PRG pari al 50%;
 - 1.2. possibilità di realizzazione barriere perimetrali con funzione di abbattimento del rumore, delle polveri, di schermatura visiva e contenimento materiali a ridosso del confine di proprietà e non alla distanza prevista di 5 mt;
2. le operazioni che si intendono effettuare, mediante ottenimento dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono:
 - 2.1. il recupero R13-messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi;
 - 2.2. R4-recupero di metalli ferrosi e non ferrosi, attraverso selezione, cernita, compattazione e cesoiatura, con produzione di End of Waste ed eventualmente di rifiuti da conferire a terzi autorizzati;

2.3.R12-selezione dei rifiuti non pericolosi, finalizzata al raggruppamento dei materiali con le medesime caratteristiche merceologiche, mediante operazioni di selezione, cernita, pelatura e smontaggio, per ottenere eventuali rifiuti recuperabili in sito o da conferirsi a terzi;

con potenzialità maggiore di 10 t/giorno;

3. gli impatti ambientali attesi concernono:

3.1.la matrice aria: emissioni in atmosfera derivanti dal motore a gasolio per l'alimentazione della presso-cesoia e dall'attività di taglio con fiamma ossiacetilenica, aumento del traffico veicolare;

3.2.la matrice acqua: scarichi idrici derivanti dal dilavamento della aree scoperte;

3.3.clima acustico: attività rumorose quali la lavorazione con presse, utensili e fiamma ossiacetilenica, aumento del traffico veicolare;

3.4.rifiuti, la cui produzione e trattamento è insito nell'attività svolta;

Tenuto conto che, per quanto di competenza, questa Agenzia si deve esprimere nel merito del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto che le condizioni per ottenere l'autorizzazione unica dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. risultano essere sostanzialmente le seguenti, fatto salvo quanto di diverso emerge dal progetto definitivo presentato e/o dalle decisioni della Conferenza di Servizi da indirsi ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della L. 241/90 e s.m.i.:

1. l'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dovrà essere presentata previa esclusione del progetto dall'ulteriore procedura di VIA ovvero all'interno del PAUR qualora in esito alla verifica di assoggettabilità o per volontà del proponente il progetto sia da sottoporre a VIA;
2. l'istanza andrà presentata mediante compilazione dell'apposita modulistica pubblicata nel sito web di Arpae, corredata di tutti gli elaborati ivi citati e richiesti, nonché degli elementi elencati al medesimo art. 208 del D.Lgs 152/06 e di eventuale ulteriore modulistica relativa all'autorizzazione/permesso/concessione di competenza di Enti diversi da Arpae e specificatamente richiesta nei modi e nelle forme di legge dai medesimi Enti;
3. i soggetti richiedenti l'autorizzazione, così come gli ulteriori amministratori dotati di legale rappresentanza, dovranno attestare il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 10 del D.M. 05.02.98;
4. condizioni non derogabili per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 in relazione alle norme ambientali sono:
 1. la progettazione dovrà tenere conto, oltre a quanto disposto all'art. 208 del D.Lgs 152/06, anche delle normative di settore. Infatti si rileva che le categorie 5.1 e 5.6 citate nello studio di fattibilità presuppongono l'applicazione del D.Lgs 209/2003;
 2. le parti relative agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera, brevemente descritte nello studio di fattibilità, dovranno essere approfondite in fase di progettazione e di presentazione di istanza, in quanto la loro classificazione (acque di prima pioggia, di dilavamento, emissioni diffuse o convogliate) è conseguenza delle decisioni operate in sede di progettazione definitiva e di gestione dell'attività, con particolare riferimento alle normative ambientali applicabili nei distinti casi in esame;

3. la progettazione dovrà comunque rispettare le condizioni di autorizzabilità delle diverse emissioni (scarichi, emissioni in atmosfera, etc...) previste nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. e non verificabili attraverso l'analisi dello studio di fattibilità;

Dato atto che nei termini prestabiliti dall'indizione della Conferenza Preliminare in forma semplificata asincrona sono pervenute tutte le determinazioni degli Enti invitati, ed in particolare:

1. in data 6.12.2017, con nota acquisita al PGFC/2017/17986, è pervenuto il parere di HERA SpA, Gestore del Servizio Idrico Integrato, in relazione alla presenza di rete fognaria per il collettamento dei reflui domestici e/o industriali;
2. in data 01.02.2018, con nota acquisita al PGFC/2018/1791, è pervenuta la determinazione del dirigente del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, in relazione alla necessità di sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening);
3. in data 09.02.2018, con nota acquisita al PGFC/2018/2350, è pervenuto il Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 12/2617 del 07.02.2018, in ordine alla compatibilità del progetto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
4. in data 13.02.2018, con nota acquisita al PGFC/2018/2449, è pervenuta la determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gatteo, prot. n. 2000, in ordine alla compatibilità urbanistica ed edilizia del progetto;
5. in data 13.02.2018, con nota acquisita al PGFC/2018/2474, è pervenuta la determinazione della Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano dell'Unione Rubicone e Mare, prot. n. 3335, in ordine all'ammissibilità del progetto rispetto agli strumenti urbanistici intercomunali adottati ed in salvaguardia;

Dato atto che sono stati coinvolti tutti gli Enti citati dal proponente in fase di richiesta di indizione della Conferenza Preliminare, estendendo tale invito anche all'Unione Rubicone e Mare in relazione all'istituzione entro il medesimo Ente dell'Ufficio Unico di Piano;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di approvare, quale conclusione motivata della Conferenza di Servizi Preliminare, le seguenti condizioni per ottenere, da parte della ditta La Gatteo Rottami s.r.l., l'autorizzazione alla realizzazione del nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in via Mistadella a Gatteo (FC) di cui allo studio di fattibilità allegato all'istanza oggetto del presente atto:
 - 1.1. per quanto di competenza della Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA:
 - 1.1.1. l'impianto così come presentato, ricompreso al punto zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/06 (punto B.2.57 della L.R. 9/99): *“zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, **deve essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA** (screening) con le modalità di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., fatte salve diverse modalità eventualmente approvate dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs 104/2017. La verifica di assoggettabilità a VIA (screening) si può concludere con l'esclusione o l'assoggettabilità alla ulteriore procedura di Impatto Ambientale ricomprendendo, ove il proponente lo richieda, eventuali condizioni ambientali;;
 - 1.1.2. l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere presentata e conclusa prima delle richieste di autorizzazione alla realizzazione e gestione;
 - 1.1.3. le condizioni di verifica di assoggettabilità a VIA ricomprendono anche la verifica di compatibilità alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica e di settore (come ad esempio, nel caso in esame, la compatibilità al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti);
 - 1.2. per quanto di competenza della Provincia di Forlì-Cesena, con Decreto del Presidente n. 12/2617 del 07.02.2018 è stato espresso il dissenso per la seguente motivazione:
 - 1.2.1. Valutando che l'attuazione della previsione del PRG di fatto renderebbe più gravosa l'attuazione dell'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata ancora in fase di definizione, si ritiene non sussistano le condizioni per l'assenso anche condizionato all'intervento. L'istanza potrà eventualmente essere considerata all'interno della successiva fase di pianificazione dell'A.P.E.A.;
 - 1.3. Per quanto di competenza del Comune di Gatteo:
 - 1.3.1. le deroghe al rispetto dei parametri edilizi potranno essere assentite dal Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo, qualora ritenga sussistano le condizioni previste dall'art. 20 della LR n. 15 del 30.07.2013 e qualora vengano valutati favorevolmente dagli Enti competenti altre soluzioni di contenimento delle acque meteoriche;
 - 1.3.2. le norme del PRG, nei limiti dei parametri sopra esposti, riterrebbero ammissibile l'intervento. **Considerato il periodo di salvaguardia a seguito dell'adozione dei nuovi strumenti urbanistici (PSC e RUE) l'intervento è ammissibile alle condizioni individuate dall'unione nella propria istruttoria;**
 - 1.4. Per quanto di competenza dell'Unione Rubicone e Mare:
 - 1.4.1. Nel caso in cui lo strumento urbanistico venisse approvato con i contenuti

della versione adottata, l'intervento risulterebbe ammissibile solo a fronte della presentazione di un progetto unitario riguardante tutta l'area classificata come "area produttiva ecologicamente attrezzata" e solo qualora, tale progetto, si caratterizzasse dalla gestione integrata delle infrastrutture previste. Dovranno essere, inoltre, rispettate le condizioni di insediamento e di sostenibilità previste nel PSI e nel RUE;

- 1.4.2. Qualora lo strumento urbanistico venisse approvato con le modifiche introdotte dalla proposta istruttoria, al vaglio dell'Amministrazione, l'intervento è da ritenersi ammissibile nel rispetto dei limiti e dei parametri edilizi;
- 1.5. Per quanto di competenza, HERA S.p.A., in quanto Gestore del Servizio Idrico Integrato ha comunicato che l'area in oggetto è sprovvista di rete di pubblica fognatura e non ne è prevista la realizzazione;
- 1.6. Per quanto di competenza di questa Arpae, fermo restando che le condizioni di autorizzabilità dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 dipendono anche dalle condizioni espresse dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di VIA, nonché dalla necessaria compatibilità urbanistico edilizia dell'intervento proposto, si esprimono le seguenti condizioni:
 - 1.6.1. l'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dovrà essere presentata previa esclusione del progetto dall'ulteriore procedura di VIA ovvero all'interno del PAUR qualora in esito alla verifica di assoggettabilità o per volontà del proponente il progetto sia da sottoporre a VIA;
 - 1.6.2. l'istanza andrà presentata mediante compilazione dell'apposita modulistica pubblicato nel sito web di Arpae, corredata di tutti gli elaborati ivi citati e richiesti, nonché degli elementi elencati al medesimo art. 208 del D.Lgs 152/06 e di eventuale ulteriore modulistica relativa all'autorizzazione/permesso/concessione di competenza di Enti diversi da Arpae e specificatamente richiesta nei modi e nelle forme di legge dai medesimi Enti;
 - 1.6.3. i soggetti richiedenti l'autorizzazione, così come gli ulteriori amministratori dotati di legale rappresentanza, dovranno attestare il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 10 del D.M. 05.02.98;
 - 1.6.4. condizioni non derogabili per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 in relazione alle norme ambientali sono:
 - A) la progettazione dovrà tenere conto, oltre a quanto disposto all'art. 208 del D.Lgs 152/06, anche delle normative di settore. Infatti si rileva che le categorie 5.1 e 5.6 citate nello studio di fattibilità presuppongono l'applicazione del D.Lgs 209/2003;
 - B) le parti relative agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera, brevemente descritte nello studio di fattibilità, dovranno essere approfondite in fase di progettazione e di presentazione di istanza, in quanto la loro classificazione (acque di prima pioggia, di dilavamento, emissioni diffuse o convogliate) è conseguenza delle decisioni operate in sede di progettazione definitiva e di gestione dell'attività, con particolare riferimento alle normative ambientali applicabili nei distinti casi in esame;
 - C) la progettazione dovrà comunque rispettare le condizioni di autorizzabilità delle diverse emissioni (scarichi, emissioni in atmosfera, etc...) previste nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. e non verificabili attraverso l'analisi dello studio di fattibilità;

2. **di allegare**, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, le seguenti determinazioni espresse dai singoli Enti/aziende:
 - 2.1. parere di HERA SpA del 6.12.2017 acquisito al PGFC/2017/17986;
 - 2.2. determinazione del dirigente del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale del 01.02.2018 acquisito al PGFC/2018/1791;
 - 2.3. Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 12/2617 del 07.02.2018 acquisito al PGFC/2018/2350;
 - 2.4. determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gatteo del 13.02.2018 prot. n. 2000 acquisita al PGFC/2018/2449;
 - 2.5. determinazione della Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano dell'Unione Rubicone e Mare del 30.01.2018 prot. n. 3335 acquisito al PGFC/2018/2474;
3. **di precisare** che le condizioni sopra riportate si riferiscono all'impianto così come presentato nello studio di fattibilità, e che le determinazioni espresse dal 2.1 al punto 2.5, nonché quanto indicato ai punti 1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 A-B-C, potranno essere motivatamente modificate o integrate in presenza di significativi elementi che potranno emergere nei procedimenti valutativi o autorizzativi anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo;
4. **di fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
5. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ad HERA SpA, alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune territorialmente competente, alla Regione Emilia-Romagna, all'Unione Rubicone e Mare per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena 06 dicembre 2017

Prot. N. 118015

Spett.le

Arpae Sac Forlì-Cesena

aofc@cert.arpa.emr.it

Originale PEC

Area Romagna

Oggetto: Indizione conferenza preliminare ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Ditta La Gatteo Rottami Srl Via Mistadella, Gatteo (FC).

Con riferimento all'oggetto, rilevato dalle informazioni contenute nello studio di fattibilità che l'area di intervento è ubicata in Via Campagnola, si comunica che la stessa non è servita da rete di pubblica fognatura.

Si precisa, inoltre, che nella zona in questione non è prevista estensione della rete fognaria.

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare Geom. Cristina Proli Tel. 0547 388281.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

Dot. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

TIPO ANNO NUMERO
PG.

POSTA PEC

ARPAE SAC di Forlì - Cesena

aofc@cert.arpa.emr

- Unità Operativa Rifiuti
- Unità Operativa VIA

OGGETTO: Art. 14 comma 3 L.241/90 e s.m.i. -La Gatteo Rottami srl -Via Staggi, 1 – Loc. Sant'Angelo – 47043 Gatteo (FC) – Determinazione in merito alle condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel sito di Via Mistadella in Comune di Gatteo (FC)

Premesso che in data 16/11/2017 con nota prot. 16869 (acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2017.720678 del 16/11/2017) la SAC di Arpae Forlì-Cesena ha indetto la Conferenza di Servizi Preliminare, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex-art. 14, Legge n.241/1990, per la valutazione dello Studio di Fattibilità presentato da La Gatteo Rottami S.r.l., finalizzato ad ottenere l'indicazione delle autorizzazioni, pareri, nulla osta etc. con le relative condizioni necessarie per realizzare l'impianto da installare nel sito di Via Mistadella in Comune di Gatteo (FC);

Dato atto che lo Studio di Fattibilità presenta l'ipotesi di realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti, mediante le operazioni R3, R12 e R13 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06 con potenzialità di recupero superiore a 10 t/g;

Considerato che la tipologia di impianto rientra al punto zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/06 (punto B.2.57 della L.R. 9/99):

“zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

Visto l'art. 14 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., e tenuto conto di quanto sopra riportato, sai determina che:

1. l'impianto così come presentato **deve essere sottoposto alla verifica di**

Viale della Fiera, 8
40128 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

assoggettabilità a VIA (screening) con le modalità di cui all'art. 19 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., fatte salve diverse modalità eventualmente approvate dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs 104/2017;

2. l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere presentata e conclusa prima delle richieste di autorizzazione alla realizzazione e gestione;
3. le condizioni di verifica di assoggettabilità a VIA ricomprendono anche la verifica di compatibilità alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica e di settore (come ad esempio, nel caso in esame, la compatibilità al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti).

Si precisa, infine, che la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) si può concludere con l'esclusione o l'assoggettabilità alla ulteriore procedura di Impatto Ambientale ricomprendendo, ove il proponente lo richieda, eventuali condizioni ambientali.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Ferrecchi
nota firmata digitalmente



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 07, del mese di Febbraio alle ore 12:15, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 2617/2018 DECRETO N. 12

COMUNE DI GATTEO - NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NEL SITO DI VIA MISTADELLA, DITTA PROPONENTE LA GATTEO ROTTAMI SRL - ESPRESSIONE DI DISSENSO MOTIVATO.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale

Vista l'indizione della "Conferenza preliminare" ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata modalità Asincrona relativa al "nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel sito di Via Mistadella", trasmessa a questa Amministrazione provinciale in data 16/11/2017 ed assunta al prot. prov.le n. 29337 di pari data .

Considerato che la conferenza preliminare di cui all'art. 14 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. è attivata su atto di impulso del privato che chiede, presentando uno studio di fattibilità, quali siano le condizioni alle quali il successivo progetto definitivo possa ricevere l'approvazione da parte delle amministrazioni coinvolte.

Verificato che ogni Amministrazione invitata deve assumere le proprie determinazioni volte ad indicare tutte le autorizzazioni, i pareri, nulla osta etc. con le relative condizioni necessarie per realizzare l'impianto da installare nel sito di Via Mistadella in Comune di Gatteo (FC);

Dato atto che tali determinazioni sono formulate in termini di elenco delle autorizzazioni, nulla osta, pareri, etc.. necessari alla realizzazione del progetto, comprensive delle condizioni ai fini dell'assenso al progetto, ovvero le motivazioni del dissenso congruamente con l'indicazione, ove possibile, delle modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Accertato pertanto che questa Amministrazione Provinciale per la realizzazione dell'impianto da installare nel sito di Via Mistadella in Comune di Gatteo è tenuta a verificare la conformità e la coerenza della proposta con la Pianificazione sovraordinata nonché con la legislazione vigente in materia di Pianificazione Territoriale

Preso atto che per il progetto in oggetto:

- con nota del 16/11/2017 acquisita al prot. prov.le n. 29337 di pari data è stato trasmesso lo studio di fattibilità;
- con nota del 20/11/2017 acquisita al prot. prov.le n. 29553 di pari data sono stati trasmessi i seguenti elaborati:
 - copia dell'istanza;
 - indizione della Conferenza preliminare in forma semplificata modalità asincrona;
 - copia dell'istanza integrazione per Unione Rubicone Mare;
 - studio di fattibilità.

Dato atto che :

La Gatteo Rottami srl svolge, con autorizzazione AUA prot. 11192 del 24/09/2015, attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel sito di Via Staggi n. 1 in Comune di Gatteo. Gli spazi attuali risultano non adeguati alle nuove esigenze dell'azienda. La nuova area oggetto di intervento, ubicata in Via Mistadella in Comune di Gatteo, si tratta di un terreno a destinazione industriale nel quale realizzare un nuovo impianto di recupero rifiuti per delocalizzare l'attività e svilupparla in termini di efficienza e di tipologie di servizi.

L'attività che si intende autorizzare verrà svolta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in particolare per:

- recupero R4 di metalli ferrosi e non ferrosi;
- messa in riserva R13 di altri rifiuti speciali non pericolosi;
- selezione R12 su rifiuti non pericolosi.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto costituito da piazzale di stoccaggio rifiuti, capannone, palazzina uffici e spogliatoi e parcheggio e i dati tecnici del comparto sono:

(ST) Superficie Territoriale mq. 8.839,00

(VPA)	Verde Pubblico Attrezzato	mq. 883,90
(PP)	Parcheggi Pubblici	mq. 641,83
(SF)	Superficie Fondiaria	mq. 7.313,27
(VP)	Verde Privato	mq. 731,33
(SC)	Superficie Complessiva	mq. 4.387,96

Conformità urbanistica e territoriale:

il lotto di intervento è individuato da PRG come “ZONA D.3 – Zona artigianale-industriale di nuovo impianto” e dal Piano Strutturale Intercomunale e Regolamento Urbanistico ed Edilizio , come “Area produttiva ecologicamente attrezzata di livello intercomunale”

Descrizione dell'attività di progetto:

l'Azienda intende trasferire nel sito in oggetto l'attività di recupero rifiuti attualmente svolta nell'impianto di Via Staggi 1, apportando alcune modifiche nell'ottica del miglioramento del servizio offerto alle aziende clienti.

Impatti ambientali attesi:

Emissioni in atmosfera:

sono provocate da un motore a gasolio per l'alimentazione della presso-cesoia, dall'attività di taglio con fiamma ossiacetilenica e dai gas di scarico dei mezzi da e per l'impianto;

Scarichi idrici:

per garantire la qualità delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali nei quali verranno stoccati rifiuti, si prevede l'istallazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dotato di sedimentatore e disoleatore. Lo scarico avverrà in pubblica fognatura se presente, in assenza della stessa, in acque superficiali. Le acque nere dai servizi igienici verranno scaricate in fogna o, se non presente, in acque superficiali dopo idoneo trattamento.

Rumore:

per limitare il rumore generato degli scarichi in area esterna dei rottami ferrosi e non ferrosi, il transito di mezzi da e per l'impianto e l'istallazione di una presso-cesoia, è prevista l'installazione di barriere acustiche lungo il perimetro dell'area.

Traffico:

le operazioni di conferimento dei rifiuti all'impianto e la consegna dei rifiuti o materiali ottenuti ad impianti terzi, produrranno un inevitabile incremento del traffico locale;

Normativa antincendio:

l'attività sarà presumibilmente soggetta alle disposizioni in materia di antincendio, per l'installazione di una cisterna per il rifornimento dei mezzi e una cisterna per il generatore della presso-cesoia.

Rifiuti:

l'attività è in grado di trasformare i rifiuti costituiti da metalli, in merce liberamente commercializzabile con la possibilità di servizio alle aziende che necessitano di trovare collocazione agli scarti originati dalle loro attività produttive. Nel caso che il recupero non giunga a compimento, l'attività consente di valorizzare i rifiuti sia merceologicamente che logisticamente ottimizzando i trasporti e riducendo al minimo le emissioni dovute al trasporto dei rifiuti agli impianti che effettuano il trattamento.

Premesso che il Comune di Gatteo è dotato di:

- Piano Regolatore Generale (PRG), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 8928 del 10/02/2004 e successive varianti parziali;
- il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che coinvolge anche i Comuni di Gatteo e di San Mauro Pascoli, a seguito della conclusione della Conferenza di pianificazione e della sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione fra questa Provincia e l'Unione dei Comuni del Rubicone (*in data 24/05/2014*) è stato adottato con delibera di Consiglio dell'Unione del Rubicone Mare n. 30 del 22/12/2016;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell' Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall' Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell' Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19/12/2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 ;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell' Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Vista inoltre:

- la Variante al PIAE approvata con delibera del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con delibera del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

ANALIZZANDO LA PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE VIGENTE SI RITIENE DI DOVER CONSIDERARE QUANTO SEGUE:

PRG vigente del Comune di Gatteo

Dato atto che il progetto in esame interessa i seguenti sistemi tutelati dal P.T.C.P.:

- 1) Tav. 1 *“Unità di paesaggio”*: Unità n. 6b *“Paesaggio agricolo del retroterra costiero”*;
- 2) Tav. 2 *“Zonizzazione Paesistica”*: l'impianto è ricompreso nelle *“Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”* ai sensi dell'art. 28B, ;
- 3) Tav. 3 – *“Carta Forestale e dell'uso dei Suoli”*: l'impianto è ricompreso nel *“Sistema delle aree agricole”* di cui all'art. 11 delle Norme del P.T.C.P.;
- 4) Tav. 4 *“Dissesto e vulnerabilità territoriale”*: l'impianto ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 28 *“Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”*, comma 2 *“Zona B: area caratterizzata da ricchezza di falde idriche”*;
- 5) Tav. 5 *“Schema di assetto territoriale”*: l'impianto ricade nel territorio pianificato;
- 6) Tav. 5A *“Zone non idonee allo smaltimento rifiuti”*: l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto ricade all'interno delle zone non idonee alla localizzazione di impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti (zone non disponibili - aree gialle);
- 7) Tav. 5B *“Carta dei vincoli”*: l'area non presenta nessun tipo di vincolo;
- 8) Tav. 6 *“Rischio sismico – carta delle zone suscettibili di effetti locali”*: l'area in esame ricade in zona 5

“Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche”;

Richiamati:

- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 71491/150 del 30.07.2007, ai sensi dell'art. 128 della L.R. 3/1999;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Forlì – Cesena vigente, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n. 1595 del 31.07.2001 (componente paesistica), n. 68896/146 del 14.09.2006 (componente insediativo-infrastrutturale), n. 70346/146 del 19.07.2010 (Variante integrativa) e n. 103517/57 del 10/12/2015 (Variante specifica adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000); tale Piano individua le *zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi* (Tavola 5A) in applicazione dei criteri indicati nel cap. 5 della D.G.R. 31.07.2001 n. 1620;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) che la Regione Emilia – Romagna, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 03.05.2016, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato, in merito alla compatibilità dell'intervento in esame rispetto alla pianificazione in materia di rifiuti, che:

- gli artt. 195, 196, 197 e 198 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, definiscono le competenze in materia di gestione dei rifiuti rispettivamente dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni; alle Province, in particolare, spetta l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- la Provincia di Forlì – Cesena ha effettuato tale individuazione, in applicazione dei criteri indicati dalla D.G.R. 1620/2001, nella Tavola 5A del P.T.C.P.. Tale rappresentazione, predisposta con l'approvazione del Piano nel 2006, è stata successivamente adeguata nell'ambito della variante integrativa approvata nel 2010 e della variante specifica approvata nel 2015; tale rappresentazione ha costituito riferimento essenziale per la formazione e la redazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.);
- l'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna, con deliberazione n. 67 del 03.05.2016, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del sopra richiamato D.Lgs. 152/2006, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), pubblicato sul BURERT n. 140 del 13.05.2016; tale Piano, come specificato nell'art. 7 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), costituisce lo strumento di governo della gestione di rifiuti del sistema Regione- Autonomie locali, mentre i P.T.C.P. provvedono all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri di cui all'articolo 22 del P.R.G.R.;
- nella relazione del P.R.G.R. si legge (al cap. 5 *“Relazioni con gli strumenti di pianificazione provinciale”*) che : *“Il P.R.G.R. comporta il superamento della pianificazione provinciale dei rifiuti e si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)”*;
- l'art. 24 *“Disposizioni transitorie”* delle Norme del P.R.G.R. dispone che:
 - *le previsioni contenute nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, nei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti, nonché nei Piani d'Ambito vigenti al momento della adozione del Piano [03.02.2014] che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato non sono attuabili* (comma 2);
 - *dalla data di adozione del Piano le previsioni delle pianificazioni provinciali di cui al comma 2 relative alle aree idonee incompatibili con i criteri previsti dal Piano cessano di trovare applicazione* (comma 3);
 - *entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del Piano le Province adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora sia verificata la mancata coerenza dei medesimi con i criteri previsti al capitolo 14 in merito alle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti* (comma 4);
- la Provincia di Forlì – Cesena ad oggi non ha ancora compiuto l'adeguamento del P.T.C.P. ai criteri indicati dal vigente P.R.G.R., stante la necessità di effettuare le necessarie verifiche e valutazioni

preliminari e di predisporre i conseguenti atti (il termine di 180 giorni fissato dal P.R.G.R. non ha, peraltro, carattere perentorio);

- come evidenziato in premessa, il progetto presentato dalla ditta La Gatteo Rottami S.r.l. ricade, in base alla sopra citata Tav. 5A del P.T.C.P., all'interno delle zone non idonee alla localizzazione di impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti (zone non disponibili - aree gialle);
- nello specifico l'area *de quo* è classificata come non idonea allo smaltimento rifiuti in quanto zonizzata nella strumentazione urbanistica comunale prima della variante, come zona a standard G5, e come tale non destinata a all'insediamento di attività produttive propriamente intese;
- in assenza di tale criterio l'area in esame sarebbe classificabile, sulla base dei criteri regionali, come zona di ammissibilità condizionata (zone verdi), ricadendo in zone tutelate ai sensi dell'art. 28 "Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei", comma 2 lett. b "Zona B: area caratterizzata da ricchezza di falde idriche" del P.T.C.P. (art. 28 del PTPR);
- il P.P.G.R. della Provincia di Forlì – Cesena prevede, all'art. 6, comma 2 ultimo alinea, che le zone produttive, anche di futura zonizzazione, saranno considerate come "aree disponibili per la localizzazione di impianti";

Ritenuto, anche sulla base dei confronti intercorsi con il competente Servizio Regionale, che:

- il "superamento della pianificazione provinciale dei rifiuti" di cui si parla nel vigente P.R.G.R. riguarda il tema del ciclo di smaltimento dei rifiuti e della programmazione in materia (politiche su raccolta differenziata, ecc.);
- permanga, al contrario, la competenza piena delle Province in merito all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, nonché all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento in attuazione dei criteri di cui all'articolo 21 del P.R.G.R. (che rinvia al capitolo 14 della Relazione del piano);
- conseguentemente, ferma restando la necessità per le Province di rispettare i criteri individuati dalla Regione, perduri in capo alle stesse Amministrazioni Provinciali il potere di individuare criteri e vincoli ulteriori rispetto a quelli indicati dalla Regione Emilia – Romagna;
- per tale ragione si debbano considerare ad oggi ancora vigenti quelle disposizioni dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), che dettano o applicano ulteriori criteri circa l'individuazione di un'area come idonea o non idonea alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento;
- fra tali norme rientri anche la sopra citata disposizione di cui all'art. 6, comma 2 ultimo allinea, del P.P.G.R. della Provincia di Forlì – Cesena, applicabile al progetto in oggetto in quanto:
 - nell'area in esame non sussistono vincoli che, in base ai criteri fissati dal vigente P.R.G.R., potrebbero farla classificare come zona non idonea;
 - l'area in esame, essendo divenuta (grazie alla Variante al PRG, adottata con Del. C.C. n. 49/2013 ed approvata con Del. C.C. n. 58/2014) una zona con destinazione produttiva, vada quindi considerata, ai sensi del sopra citato art. 6 del P.P.G.R., come area disponibile per la localizzazione di impianti;

Ciò considerato, verificato che l'area ricade all'interno delle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e che l'intervento prevede da un lato la realizzazione di un capannone e dall'altro l'impermeabilizzazione di una quota non superiore al 50% delle aree esterne, le attività svolte dalla Ditta, in termini di gestione ed organizzazione, paiono interferire con le tutele specifiche dell'art. 28 del P.T.C.P., conseguentemente occorrerà prevedere tutte le misure volte ad evitare eventuali contaminazioni della falda idrica sotterranea ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 2 lett. b;

Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Rubicone e Mare.

Con delibera di Consiglio dell'Unione del Rubicone e Mare n. 30 del 22/12/2016 sono stati adottati il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico ed edilizio dei comuni di Savignano sul Rubicone San Mauro Pascoli e Gatteo.

Il Piano Strutturale include l'area in oggetto d'intervento entro il perimetro di un Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (A.P.E.A.) appositamente disciplinata dalla scheda d'Ambito 01 "Area Ecologicamente attrezzata A-14".

Secondo le disposizioni vigenti in materia le A.P.E.A. di nuovo impianto devono essere realizzate rispettando una serie di condizioni dettagliate:

- deve essere individuato il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in

dotazione alle aree produttive;

- devono essere progettati e realizzati determinati contenuti urbanistico – territoriali di qualità;
- devono essere realizzare determinate condizioni di gestione ambientale di qualità.

A tal fine ancorchè non sia stato ancora approvato il PSI, l'Unione Rubicone e Mare sta predisponendo un documento di “linee guida per la definizione di un masterplan di assetto e gestione dell’intera area”.

Da precisare inoltre che l’*Art. 3.18 – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale ed Aree ecologicamente attrezzate*” delle norme del PSI demandano al P.O.C., la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione dell'APEA secondo i seguenti indirizzi:

- dovrà essere incentivata la rilocalizzazione nei nuovi ambiti produttivi delle attività produttive sparse;
- per gli ambiti produttivi di dimensione superiore a 20 ha, dovrà essere incentivata la qualificazione quali aree ecologicamente attrezzate;
- sono, di norma, localizzate nelle aree ecologicamente attrezzate le seguenti attività ad elevato impatto:
 - imprese manifatturiere con più di 100 addetti;
 - attività con lavorazioni insalubri (R.D. 1265/1934 e D.M. 5 settembre 1994);
 - attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. n. 59/2005);
 - attività sottoposte all’obbligo di valutazione di impatto ambientale (L.R. n. 9/99);
 - attività a rischio di incidente rilevante (D.Lgs n. 334/99);
- l’insediamento delle attività ad elevato impatto sopra elencate negli ambiti produttivi comunali è da ritenersi assentibile solo se preceduto da specifica valutazione degli impatti che ne dimostri la sostenibilità.

Con l'approvazione di tale previsione di fatto viene precluso qualsiasi intervento diretto sull'area sino alla definizione delle condizioni di assetto e degli obiettivi prestazionali che l'area dovrà assumere sulla base anche delle disposizioni definite dalla direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1238 del 15 luglio 2002.

A) Considerazioni FINALI

Alla luce di quanto sopra considerato e preso atto delle disposizioni dell' ex art. 12 “*Salvaguardia*” della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. come di seguito riportato:

1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:

- a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;*
- b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato.*

2. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione, è trasmesso ai fini della formulazione delle riserve o delle osservazioni:

- a) alla Provincia, nel caso di piani comunali;*
- b) alla Regione, nel caso di piani provinciali*

A.1) Valutando che l'attuazione della previsione del PRG di fatto renderebbe più gravosa l'attuazione dell'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata ancora in fase di definizione, si ritiene non sussistano le condizioni per l'assenso anche condizionato all'intervento.

L'istanza potrà eventualmente essere considerata all'interno della successiva fase di pianificazione dell'A.P.E.A.

Dato atto che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al Responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture e Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire ad ARPAE di assumere le proprie decisioni e proseguire celermente nella propria azione istruttoria;

DECRETA

- 1. Di esprimere, stante le competenze provinciali definiti dalla legislazione vigente in merito alla procedura in oggetto, dissenso per le motivazioni al Punto A.1 della soprastante parte narrativa;**
- 2. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Comunale e ad A.R.P.A.E. Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, per il seguito di competenza.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Decreto prot. n. 2617 del 02/02/18)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

Il sottoscritto Ing. Stefano Rastelli Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

S. Rastelli

La sottoscritta Alessandra Guidazzi – Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

A. Guidazzi

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 01/02/18

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

S. Rastelli

IL DIRIGENTE
Ing. Stefano Rastelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 1/2/18

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Mauro Maggi

M. Maggi

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA



COMUNE DI GATTEO
(Provincia di Forlì - Cesena)

P.zza Vesi n. 6 c.a.p. 47043 tel. 0541/935511 fax 0541/933344 – fax U.T.C. 0541/812217 - c.f. 81001970409 P. i.v.a. 00651210403
cogatteo@comune.gatteo.fo.it – battistini@comune.gatteo.fo.it

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

Prot. n. **2000 del 13/02/2018** Allegati n. _____ Gatteo lì, ____13.02.2018_____

OGGETTO: Art. 14 comma 3 L.241/90 e s.m.i. -La Gatteo Rottami srl -Via Staggi, 1 – Loc. Sant'Angelo – 47043 Gatteo (FC) – istanza di indizione della Conferenza Preliminare volta ad individuare le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel sito di Via Mistadella in Comune di Gatteo (FC)

Determinazioni relative alla decisione oggetto della CONFERENZA

Spett.le Società

A.R.P.A.E.

Alla cortese attenzione

Dott.ssa Tamara Mordenti

Pec: aoofc@cert.arpa.emr.it

L'intervento proposto ricade su un'area azzonata nel vigente P.R.G. come zona urbanistica D3 – *Zona industriale e artigianale di nuovo impianto*. La superficie territoriale ricadente in tale zona urbanistica risulta essere di mq. 8.839.

La zona urbanistica D3 è disciplinata dall'art. 31 delle N.T.A. del P.R.G. dove si prevedono i seguenti parametri:

ZONA URBANISTICA D3

UT = mq/mq 0,45 → Sc. Max = mq. 3.977,55

S1+S2 = min. 15% di ST di cui:

- verde attrezzato = 10% di ST (S1 = 8%; S2 = 2%) → mq. 883,90

- parcheggi pubblici = 5% di ST (S1 = 3%; S2 = 2%) → mq. 441,95

Parcheggi pubblici in funzione dell'uso previsto = SC x 0,05 (uso P2) → mq. 198,88

H max (altezza massima) = 12,00 mt

d1 (distanza dai confini di proprietà) = H/2 con un minimo di m 6,00

d2 (distanza dai confini di zona) = H/2 con un minimo di m 10,00

d3 (distanza tra edifici) = min. 10 m tra pareti e pareti finestrate

Indice di visuale libera VI = 0,5

Sf = 8.839,00 – (883,90+441,95+198,88) = mq. 7.314,27

Rapporto di copertura Q = 0,6 SF → mq. 4.388,57

Verde privato Vp = min. 10% di SF → mq. 731,43

Superficie pavimentata Sp = max 30% di SF → mq. 2.194,29

E' prescritto il rispetto dell'indice minimo di permeabilità diretta pari al 50% della Superficie Territoriale → mq. 8.839,00 x 0,50 = mq. 4.419,50

Le aree di cessione S1+S2 destinate a verde pubblico, e almeno il 50% delle aree scoperte di pertinenza dei singoli lotti, debbono essere attrezzate dai rispettivi soggetti attuatori, con manto vegetale di nuova semina e piantumate con alberature di alto fusto autoctone di altezza non inferiore a m 3 nella misura minima di una unità arborea ogni 100 mq di superficie a prato.

Inoltre dovranno essere realizzate, a cura dei soggetti attuatori, le necessarie opere di raccolta e contenimento del 100% delle acque meteoriche finalizzate al controllo dei flussi delle immissioni delle acque stesse nella rete fognante pubblica o, quando possibile, nella rete Consorziale di bonifica esistente.

Le opere di cui sopra potranno consistere in vasche sotterranee a tenuta, opportunamente collegate alla rete di fognatura, o di Bonifica, o in laghetti a dispersione attrezzati con le necessarie recinzioni, per la sicurezza degli addetti.

La fattibilità tecnica delle opere di compensazione di cui al comma precedente deve essere valutata nella relazione geologico-tecnica e il progetto di massima delle opere di compensazione costituisce parte integrante dello strumento urbanistico attuativo.

Il progetto dovrà prevedere valutazioni sulle attività che verranno svolte sui piazzali esterni al fine di verificare l'assoggettabilità alle disposizioni della DGR 286/05 e DGR 1860/2006.

Durante la fase di progettazione si dovrà predisporre, da parte di un tecnico competente, una valutazione previsionale di clima e/o impatto acustico per verificare il rispetto dei limiti acustici in riferimento alle abitazioni immediatamente prospicienti e definirne le misure di mitigazione (come la realizzazione di dune vegetate o, in alternativa barriere artificiali mascherate con essenze arboree, arbustive). Nelle fasi successive, sarà necessario redigere le valutazioni di clima/impatto acustico così come determinato dalla DGR n.673/2004

L'attuazione degli strumenti urbanistici di cui al presente articolo è subordinata alla possibilità di approvvigionamento idrico dal Canale Emiliano Romagnolo.

Rispetto a quanto previsto dall'art. 74 delle N.T.A. del P.R.G. si prevede:

AREA NORMATIVA 11

- usi ammessi

- C3 - artigianato di servizio e di produzione diretta alla vendita
- C4 - commercio all'ingrosso
- C5 - trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
- D - tutti gli usi attinenti alla funzione direzionale
- P1 - industria e artigianato compatibili
- P2 - artigianato di servizio non compatibile
- S6 - attività ricreative e culturali
- S9 - servizi tecnici e tecnologici

In particolare, per l'uso P2, l'art 134 delle N.T.A. del P.R.G prevede la possibilità di realizzare una funzione produttiva per processi che non rispettino i requisiti di compatibilità richiesti dall'uso P1:

- assenza di rischi industriali di incendio o scoppio che possono coinvolgere il contesto;
- assenza di emissioni e radiazioni;
- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 tabella 2;
- emissioni di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall'ente gestore della rete fognaria;
- produzione di rifiuti solidi tossici e nocivi in quantità non superiori a 10 mc, non contenenti PCB e/o PCT, smaltiti semestralmente, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. 8 marzo 1996 n° 113;
- assenza di emissione in atmosfera delle sostanze classificate di classe 1 di cui alla tabella A1 allegata al D.M. 12 luglio 1990 n° 51;
- consumo di materiali e di energia compatibile con la capacità delle infrastrutture presenti.

- condizioni limitative

L'uso C2 è ammesso limitatamente ad una SC max di mq. 400,00 per ogni comparto, fermo restando il rapporto dimensionale di cui al successivo comma 3.

- tipologie insediative e rapporti dimensionali

Il rapporto tra superficie utile produttiva (usi P1, P2) e la superficie utile complessiva ammessa deve essere superiore o uguale a 0,9.

- prescrizioni e vincoli di area normativa

In relazione a quanto disposto dalla L.R. 30 gennaio 1995 n° 6, art. 18, le aree destinate a servizi pubblici potranno essere reperite anche all'esterno del comparto di attuazione, purchè in aree destinate a servizi pubblici dal Piano dei Servizi, fermo restando tuttavia l'obbligo di localizzare all'interno del comparto gli standards relativi ai parcheggi pubblici.

In sede di pianificazione attuativa delle singole zone, gli approfondimenti necessari a definire correttamente le caratteristiche meccaniche dei terreni, ai sensi del D.M.11 marzo 1988, dovranno contenere uno specifico capitolo idrogeologico sulle possibili interazioni tra falda e fondazioni profonde e il calcolo dei cedimenti differenziali.

- modo di attuazione richiesto

Piano particolareggiato di iniziativa privata

- tipi di intervento consentiti

Tutti gli interventi

Rispetto a quanto previsto dall'art. 134 delle N.T.A. del P.R.G. si prevede:

USO P2 – industria e artigianato non compatibili

- Parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 1,00 mq/10 mc.
- L'abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione è ammessa per unità produttive con SC non inferiore a mq 300, nella misura di un alloggio con SC non superiore a 120 mq.
- Negli interventi di nuova costruzione deve essere realizzata una superficie di verde privato alberato pari ad almeno il 10% della Sf disposto secondo le indicazioni del Regolamento del Verde.

SISTEMA DEI VINCOLI PREVISTI DAL P.R.G.

L'area non ricade tra quelle sottoposte al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. N. 42/2004.

L'area ricade nella zona di "tutela dei corpi idrici" disciplinata dall'art. 190 delle N.T.A. del P.R.G. che, al punto 3 stabilisce:

"Il presente vincolo non opera nelle seguenti aree:

- aree ricomprese all'interno del Territorio Urbanizzato;
- aree ricomprese all'interno di strumenti urbanistici attuativi o Comparti Diretti;"

L'area ricade nella zona di "tutela delle zone con vulnerabilità intrinseca", con caratteristica di "elevata vulnerabilità" disciplinata dall'art. 191 delle N.T.A. del P.R.G. che, al punto 3 stabilisce:

Per quanto riguarda le attività produttive (sono da considerare usi appartenenti alla categoria o assimilabili: C5, C6, C7, P) con scarico nella rete fognante e depurazione pubblica, sono ammissibili i completamenti di aree produttive parzialmente attivate, il completamento di aree interstiziali, interventi di riuso e ristrutturazione dell'esistente.

Nel caso di completamento di insediamenti esistenti il 50% della Superficie scoperta deve rimanere permeabile e non utilizzabile per parcheggi, stoccaggio anche temporaneo di merci di qualunque tipo, e devono essere studiati interventi di compensazione rispetto alle modificazioni eventualmente indotte dal nuovo insediamento sul regime delle falde.

Sugli insediamenti sono praticabili tutte le azioni di recupero e riqualificazione, fermo restando il mantenimento delle superfici residue permeabili e, ove possibile, il loro ampliamento. Gli interventi sugli insediamenti esistenti sono subordinati all'allacciamento alla fognatura pubblica, connessa con impianti di depurazione, degli scarichi che ancora non lo fossero, e al rifacimento delle reti fognanti che non forniscano adeguate garanzie di tenuta.

Non sono ammissibili nuovi insediamenti produttivi o depositi con stoccaggio di materiali pericolosi e/o produzione di rifiuti tossici nocivi o nocivi in fase liquida o solubile. Quelli esistenti devono essere dotati di difese fisiche di superficie (vasche di raccolta e contenimento di eventuali sversamenti accidentali, difese da esondazioni) e profonde (taglioni in argilla o setti impermeabili, vasche impermeabili, pozzi e trincee di disinquinamento ecc.).

Sono ammessi nuovi insediamenti residenziali e produttivi in relazione a quanto definito dalle rispettive norme di Zona urbanistica, inoltre sono ammesse nuove attività quali: autofficine con o senza lavaggio auto, carrozzerie, autotrasporti, servizi di lavaggio autocisterne e autocarri e in genere attività che non comportano travaso di oli e carburanti o liquidi pericolosi all'aperto o sul suolo non protetto da superfici impermeabili, a condizione che sia assicurata: la raccolta delle acque dei piazzali e la loro depurazione in impianti di disoleazione, almeno per le acque di prima pioggia e dell'impianto di lavaggio auto; lo stoccaggio dei residui di lavorazione e il controllo sul loro regolare smaltimento; inoltre, nuovi servizi di distribuzione di carburanti sono ammessi alle seguenti condizioni: protezione delle cisterne interrate con strutture di impermeabilizzazione se interrate in intervalli insaturi; dotazione di pozzi drenanti per disinquinamento e controllo se interrati in acquiferi saturi.

Nelle zone con vulnerabilità estremamente elevata, elevata, alta e media e nelle aree comprese nel raggio di 400 metri dai pozzi di prelievo idropotabile, non sono ammessi interventi che prevedono vani interrati, cisterne o depositi di stoccaggio di liquami o solidi solubili idroinquinanti di cui alla Dir 96/61/CE del 24 settembre 1996.

CONCLUSIONI

Nello studio di fattibilità si chiede la deroga dal rispetto di due parametri edilizi:

- il rispetto dell'indice minimo di permeabilità diretta pari al 50% della Superficie Territoriale
- il 50% della Superficie scoperta deve rimanere permeabile

Tali deroghe potranno essere assentite dal Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo, qualora ritenga sussistano le condizioni previste dall'art. 20 della L.R. n. 15 del 30.07.2013 e qualora vengano valutati favorevolmente dagli Enti competenti altre soluzioni di contenimento delle acque meteoriche.

Le norme del PRG, nei limiti dei parametri sopra esposti, riterrebbero ammissibile l'intervento. **Considerato il periodo di salvaguardia a seguito dell'adozione dei nuovi strumenti urbanistici (PSC e RUE) l'intervento è ammissibile alle condizioni individuate dall'unione nella propria istruttoria.**

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA ED EDILIZIA**
(Arch. Ermes Battistini)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE



UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì – Cesena

Ufficio Unico di Piano

(Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone)

Piazza Borghesi, 9

47039 - SAVIGNANO SUL RUBICONE

Prot. n. 0003335 del 30/01/2018

Trasmissione a mezzo PEC

Spett.le Società

A.R.P.A.E.

Alla cortese attenzione

Dott.ssa Tamara Mordenti

Pec: aoofc@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Art. 14 comma 3 L.241/90 e s.m.i. - La Gatteo Rottami srl - Via Staggi, 1 – Loc. Sant'Angelo – 47043 Gatteo (FC) – istanza di indizione della Conferenza Preliminare volta ad individuare le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel sito di Via Mistadella in Comune di Gatteo (FC) – DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA DECISIONE OGGETTO DELLA CONFERENZA**

Premesso che:

- l'Unione dei Comuni del Rubicone ha approvato, con deliberazione di Giunta n.57 del 13/11/2013, il Documento Preliminare, il Quadro Conoscitivo ed il Rapporto preliminare di sostenibilità ambientale e territoriale e, con deliberazione di Giunta n.9 del 19/02/2014, la Val.S.A.T.;
- il Presidente dell'Unione Rubicone e mare ha indetto la Conferenza di Pianificazione (art.14 della L.R.20/2000) con atto prot. n.2963 del 17.02.2014;
- la Conferenza si è conclusa in data 8 maggio 2014;
- l'Unione Rubicone e mare (Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone) e la Provincia di Forlì – Cesena hanno approvato lo schema di Accordo di pianificazione (art.14 L.R. 20/2000), con deliberazioni di C.U. n.13 del 22/05/2014 e di G.P. n.51896/194 del 20/05/2014, e sottoscritto, in data 24/05/2014, l'Accordo di Pianificazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 14 e 32 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20 e successive modificazioni ed integrazioni.



UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì – Cesena

Ufficio Unico di Piano

(Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone)

Piazza Borghesi, 9

47039 - SAVIGNANO SUL RUBICONE

- A seguito della chiusura della Conferenza di Pianificazione, sulla base dei contributi formulati in sede di Conferenza sono stati predisposti gli elaborati del PSC e del RUE, previsti dalla L.R. 20/2000;
- con deliberazione di Consiglio dell'Unione n.30 del 22 dicembre 2016 sono stati adottati contestualmente il Piano Strutturale intercomunale ed il Regolamento Urbanistico ed edilizio.
- Il PSC ed il RUE intercomunali sono stati depositati dal giorno 11 gennaio 2017 al giorno 27 marzo 2017, a seguito degli avvisi sul Bollettino ufficiale n.9 del 11/01/2017 e n.17 del 25/01/2017.
- Dal giorno 9 agosto 2017, ai sensi dell'art.5, comma 6 della L.R. 20/2000, è stato integrato il deposito ai fini della valutazione ambientale strategica dei contenuti del Piano e della variante cartografica al Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) ed al Piano territoriale di coordinamento provinciale di Forlì-Cesena (PTCP), e, tale deposito si è concluso il giorno 9 ottobre 2017;
- i termini perentori previsti dai commi 3, 7 e 10 dell'art.32 e dell'art.33 della L.R. 20/2000 per l'espressione delle competenze provinciali decorrono dalla trasmissione delle osservazioni pervenute con specifica attinenza alle tematiche ambientali, e quindi, tali riserve sono state trasmesse dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 16 ottobre 2017;
- il parere ai sensi dell'art.19 L.R.19/82, modificato dalla L.R. 31/2002 è stato rilasciato da AUSL della Romagna in data 23 novembre 2017.
- Sono, alla data odierna, in corso di svolgimento le commissioni consiliari per la valutazione delle proposte di controdeduzione alle osservazioni, riserve, pareri espressi nel periodo di deposito della strumentazione urbanistica, ai sensi della L.R. 20/2000.
- Il termine ultimo per l'approvazione finale di PSI e RUE è fissato, con delibera n.2061 del 20/12/2017, al 30 giugno 2018.

Si formulano le seguenti considerazioni sull'intervento in oggetto, in relazione agli strumenti urbanistici adottati, con deliberazione di Consiglio dell'Unione n.30 del 22 dicembre 2016, ai sensi della L.R. 20/2000.



UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì – Cesena

Ufficio Unico di Piano

(Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone)

Piazza Borghesi, 9

47039 - SAVIGNANO SUL RUBICONE

L'area, oggetto dell'intervento proposto, è ricompresa nell'ambito specializzato per attività produttive qualificato "area ecologicamente attrezzata".

A tali nuove aree specializzate per attività produttive si applicano le disposizioni degli articoli 3.17 e 3.18 delle Norme del PSC (elaborato B.2) e le condizioni di sostenibilità definite nelle schede d'ambito (elaborato C.2).

Negli ambiti, oggetto di trattazione, gli interventi di nuova edificazione sono programmati attraverso la redazione di un Piano operativo con valore ed effetto di PUA che ne definisce contenuti specifici, modalità attuative e termini; con la recente entrata in vigore della L.R. 21 dicembre 2017, n.24, però, viene previsto, per le Amministrazioni dotate di PSC e RUE approvati, la possibilità di promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi (art.38 della L.R.24/2017), attraverso un atto di indirizzo, per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei PSC; tale delibera di indirizzo, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, dovrà stabilire i criteri di priorità, i requisiti ed i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all'interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati. L'accordo operativo ha il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi; è soggetto, prima della stipula, alle forme di pubblicità controllo e valutazione stabiliti dall'art. 38 della nuova legge urbanistica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 241 del 1990.

L'accordo operativo può avere il valore e gli effetti di titolo abilitativo edilizio, per tutti o parte degli interventi previsti, qualora l'amministrazione comunale accerti che sussistano i requisiti e le condizioni prescritti per le opere edilizie e siano stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. Gli ambiti per nuovi insediamenti si attueranno, quindi nel rispetto delle sopra citate disposizioni legislative.

L'area, classificata "APEA", per funzioni produttive industriali, artigianali, commerciali, direzionali, miste è un'area urbanizzabile, oggetto di progettazione unitaria, caratterizzata dalla concentrazione di aziende e/o di manodopera e dalla gestione integrata di infrastrutture e servizi centralizzati idonei a garantire gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo locale e ad aumentare la competitività delle imprese insediate.

Le nuove aree produttive ecologicamente attrezzate, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) fabbisogno energetico:

- il fabbisogno energetico degli impianti produttivi va rapportato alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti per la realizzazione dell'area ecologicamente attrezzata;
- gli insediamenti produttivi devono essere dotati di impianti di cogenerazione ovvero devono assicurare una quota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili uniformandosi a indirizzi e prescrizioni del Piano Energetico regionale;



UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì – Cesena

Ufficio Unico di Piano

(Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone)

Piazza Borghesi, 9

47039 - SAVIGNANO SUL RUBICONE

b) fabbisogno idrico:

- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso;
- deve essere perseguito l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell'uso;

c) reti fognanti:

- adeguatezza delle reti fognanti di recapito della rete dell'area ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di efficienza funzionale;
- la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli impianti idrovori devono essere adeguati rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche.

La progettazione delle aree ecologicamente attrezzate (A-14) persegue l'obiettivo di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente con riguardo ai seguenti aspetti:

- a) salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
- b) prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno;
- c) smaltimento e recupero dei rifiuti;
- d) trattamento delle acque reflue;
- e) contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo efficace;
- f) prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
- g) adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.

Il P.O.C/accordo operativo, dovrà disciplinare le condizioni di assetto e gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate secondo i criteri sopra riportati ed in relazione a quanto disposto dalla direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.1238 del 15 luglio 2002.

La scheda d'ambito dettaglia le condizioni e le limitazioni alla trasformazione dell'area; in particolare, l'area ricade nel seguente sistema dei vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata e di settore:

- sistema forestale e boschivo (art.10 Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela, PTCP);
- alluvioni poco frequenti del Consorzio di Bonifica della Romagna - Pericolosità di alluvione reticolo idrografico artificiale;
- aree di potenziale allagamento (Art.6 PAI);
- l'area è soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;



UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì – Cesena

Ufficio Unico di Piano

(Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone)

Piazza Borghesi, 9

47039 - SAVIGNANO SUL RUBICONE

l'area risulta interessata da fasce di rispetto di reti infrastrutturali fra cui quelle relative alla rete SNAM, alla rete elettrica di media tensione, alle condotte del gas, al rispetto stradale e dei canali di bonifica.

La progettazione dell'area dovrà, quindi, avvenire nel rispetto delle tutele, vincoli e prescrizioni elencate.

L'ambito si trova, inoltre, in prossimità di aree servite da rete gas, elettrica, fognaria ed acquedottistica; sono state definite delle classi di intervento per valutare il livello di adeguamento necessario per tipologia di servizi infrastrutturali tecnologici, e, nell'ambito oggetto della presente scheda, sono necessari interventi di livello alto per il sistema acquedottistico, per il sistema fognario depurativo e per il sistema delle reti gas.

Tra le condizioni di insediamento ci sono anche indicazioni relative al sistema della mobilità: "i principali accessi all'area sono costituiti attualmente da strade extraurbane ma tale ambito è collocato in corrispondenza della previsione del collegamento tra lo svincolo dell'autostrada A-14 e la Via Emilia. La realizzazione del nuovo casello nell'area del Rubicone posta in relazione al sistema infrastrutturale esistente (nettamente inadeguato a reggere il traffico indotto dall'A14), ha prodotto un livello di congestione dei principali assi viari, attraversanti i centri urbani, a dir poco preoccupante. E' dunque indispensabile la realizzazione della bretella di collegamento tra la l'A14 e la via Emilia al fine di realizzare un sistema infrastrutturale funzionale ed efficiente e minori impatti ambientali.

Infine, per l'area in oggetto, si applicano gli indici perequativi previsti al titolo III del RUE, con le specificazioni dell'art. 3.3 delle Norme del PSC:

indice di edificabilità territoriale di base: $0.06 \text{ m}^2 \text{ St} / \text{m}^2 \text{ ST}$

indice di operatività: $0.16 \text{ m}^2 \text{ St} / \text{m}^2 \text{ ST}$

indice di sostenibilità: $0.20 \text{ m}^2 \text{ St} / \text{m}^2 \text{ ST}$

Le quantità edificatorie derivanti dall'applicazione degli indici perequativi possono essere incrementate fino al raggiungimento dell'indice massimo con:

- quantità edificatorie riferite ad attrezzature pubbliche e collettive spettanti al Comune;
- quantità edificatorie finalizzate alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, che il Comune potrà realizzare nelle aree ad esso cedute;
- crediti edilizi derivanti dal trasferimento da aree di proprietà privata per effetto di compensazioni;
- crediti edilizi derivanti da interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e miglioramento/adeguamento sismico;
- crediti edilizi derivanti da demolizione di edifici incongrui per funzione o tipologia.



UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì – Cesena

Ufficio Unico di Piano

(Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone)

Piazza Borghesi, 9

47039 - SAVIGNANO SUL RUBICONE

I Piani operativi possono prevedere un indice edificatorio più elevato rispetto all'indice perequativo massimo, ammesso dal R.U.E., al Titolo III, qualora l'intervento persegua l'interesse pubblico e collettivo, con particolare riferimento agli interventi di edilizia residenziale sociale, e riguardi insediamenti strategici, volti ad aumentare l'attrattività e la competitività territoriale, ferma restando la necessità di accompagnare tale previsione con una specifica V.A.S. (verifica di assoggettabilità e/o valutazione ambientale strategica in base al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), L'incremento massimo consentito è pari all'indice di operatività.

La valutazione dei contenuti dichiarati in variante allo strumento urbanistico, di cui all'art.208, comma 6, del D.Lgs. 152/06, sono da assumere in riferimento al PRG, in quanto nell'ambito del PSC intercomunale dovrà essere verificata nell'ambito della VAS del POC che descriverà gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nel Piano, individuando i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli, selezionando tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi di sostenibilità, nonché alle caratteristiche del territorio.

Si precisa che, in ogni caso, l'articolo 9 del DM 1444/1968 si applica anche alle barriere fonoassorbenti, in quanto tale costruzione può compromettere la possibilità di adeguato afflusso di aria e luce agli edifici frontistanti.

Le valutazioni, sopra riportate, sono riferite al Piano adottato; come richiamato in premessa, è in atto la valutazione delle proposte di controdeduzione alle osservazioni, riserve e pareri espressi nel periodo di deposito della strumentazione urbanistica, ai sensi della L.R. 20/2000.

In considerazione delle osservazioni presentate è emerso quanto segue:

L'area, oggetto della presente richiesta, era inserita nel P.R.G. di Gatteo, in zona D.2.1 - Zona industriale e artigianale sottoposta a strumento urbanistico attuativo, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.44 del 5 agosto 1999; il Piano urbanistico è stato quasi interamente attuato e le opere pubbliche sono state collaudate e cedute al Comune; nell'ambito della variante parziale, approvata in consiglio comunale con deliberazione n.58 del 29/12/2014, il lotto ancora inedito, posto su via Mistadella, ed oggetto della presente determinazione è stato classificato come zona urbanistica D3 – Zona industriale e artigianale di nuovo impianto; tale lotto, si è venuto a trovare, quindi, intercluso tra tessuti produttivi pianificati ed attuati conformemente al Piano particolareggiato di iniziativa privata del 1999.

In considerazione di tali argomentazioni è stato proposto l'accoglimento dell'osservazione del privato che chiedeva l'inserimento del proprio lotto all'interno del tessuto specializzato produttivo e terziario esistente – subambito A13-1.



UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì – Cesena

Ufficio Unico di Piano

(Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone)

Piazza Borghesi, 9

47039 - SAVIGNANO SUL RUBICONE

Se tale proposta istruttoria venisse approvata dal consiglio dell'Unione le disposizioni per l'area in oggetto sarebbero quelle dettate dalla Parte IV del RUE, ed, in particolare:

per gli interventi di nuova costruzione **g1**

- **H** (altezza massima) \leq m 12,50
- **Q** (rapporto di copertura) \leq **60%** per gli edifici isolati all'interno del lotto;
 \leq **65%** per gli edifici aggregati a schiera;
- **Dcs** (distanze dalle strade) \geq m **5,00** salvo quanto disposto dall'ultimo comma DM 1444/1968 art.9 e le diverse disposizioni derivate dal codice della strada;
- **Dcp** (distanze dai confini di proprietà) \geq m **5,00**; è inoltre consentita l'edificazione a confine, a norma del codice civile;
- **Dpf** (distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) \geq m **10,00**.

Anche in questo caso, la valutazione dei contenuti dichiarati in variante allo strumento urbanistico, di cui all'art.208, comma 6, del D.Lgs. 152/06, sono da assumere in riferimento al PRG, in quanto nell'ambito del RUE intercomunale i parametri sono quelli sopra riportati.

Si precisa che, in ogni caso, l'articolo 9 del DM 1444/1968 si applica anche alle barriere fonoassorbenti, in quanto tale costruzione può compromettere la possibilità di adeguato afflusso di aria e luce agli edifici frontistanti.

CONCLUSIONI

Nel caso in cui lo strumento urbanistico venisse approvato con i contenuti della versione adottata, l'intervento risulterebbe ammissibile solo a fronte della presentazione di un progetto unitario riguardante tutta l'area classificata come "area produttiva ecologicamente attrezzata" e solo qualora, tale progetto, si caratterizzasse dalla gestione integrata delle infrastrutture previste.

Dovranno essere, inoltre, rispettate le condizioni di insediamento e di sostenibilità previste nel PSI e nel RUE, sopra sintetizzate.

Qualora lo strumento urbanistico venisse approvato con le modifiche introdotte dalla proposta istruttoria, al vaglio dell'Amministrazione, l'intervento è da ritenersi ammissibile nel rispetto dei limiti e dei parametri edilizi, sopra elencati.

Li, 30/01/2018

Savignano sul Rubicone

LA RESPONSABILE

DELL'UFFICIO UNICO DI PIANO

(Ing. Eva Cerri)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.